

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1743-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE ROSA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1971 (V. Stampati nn. 1204, 1349, 1612, 1666, 1975 e 2598)

d'iniziativa dei deputati FORNALE, BOLOGNA, CANESTRARI, de STASIO (1204); DE LORENZO Giovanni (1349); MANCINI Vincenzo, BIANCHI Fortunato, VAGHI, LUCCHESI, de STASIO, GIRAUDI, ALLOCCA, SISTO, SALVI, SANGALLI, CALVETTI, BARONI (1612); de MEO e CAIATI (1666); CARADONNA e TURCHI (1975); DURAND de la PENNE (2598)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 maggio 1971*

**Norme in materia di avanzamento
di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni**

Comunicata alla Presidenza il 6 luglio 1971

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1743, oggi al nostro esame, è stato formulato, oltre che approvato, in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati.

Infatti, l'oggetto con i suoi precedenti e le sue finalità era stato trattato sia pure con talune differenze, che non alteravano la sostanza, da sei proposte e, precisamente, quelle recanti i numeri 1204, 1349, 1612, 1666, 1975 e 2598.

Questo sta a significare il notevole interesse che l'argomento aveva suscitato, tanto da determinare un elevato numero di atti legislativi di iniziativa parlamentare.

E che l'argomento sia importante è dimostrato anche dalla viva, particolare attesa da cui è circondato; direi legittima e giustificata attesa se è vero che si vuole porre fine ad uno stato di grave disagio morale e riconoscere benefici pensionistici ad ufficiali e sottufficiali delle tre armi e a quelli dei corpi speciali della Guardia di finanza e della pubblica sicurezza, fino ad oggi non soddisfatti in una richiesta che ritengo giusta e che augurerei possa essere da tutti i Gruppi condivisa.

Mi sia consentito fare, dunque, alcune notazioni per sottolineare lo stato di disagio in cui versano tutti gli interessati al provvedimento.

Una prima considerazione attiene al meccanismo di sviluppo della carriera, che per il numero molto limitato dei promossi ai gradi superiori è fortemente strozzata, specialmente a livello di tenente colonnello. Sicchè la quasi totalità di questi ufficiali, con l'attuale sistema di sviluppo di carriera, non solo permangono nel grado per lunghissimi periodi di tempo, ma se raggiunti dai limiti di età, da invalidità o da decesso, pur essendo stati valutati più volte con giudizio altamente qualificante e quindi favorevole, non sono riconosciuti nel diritto alla promozione al grado superiore per mancanza di posti, con grave danno soprattutto morale e anche finanziario.

Ritengo opportuno, inoltre, considerare lo stato di sperequazione a vantaggio delle carriere civili che si è venuto a creare a seguito dell'approvazione della legge-delega specialmente per i primi gradi.

Valga l'esempio della qualifica di caposezione che prima veniva raggiunta dopo 10-11 anni, mentre adesso viene riconosciuta, senza limitazioni di posti, dopo 4 anni e mezzo.

Per i militari non ci sono questi vantaggi e l'unico beneficio di cui godono è di carattere economico e in misura molto esigua.

Si tratta in sostanza di attribuire loro qualche scatto in più, permanendo ferma la carriera e, quindi, i conseguenti benefici.

Vorrei aggiungere, senza spirito polemico, che non risponde completamente a realtà la diffusa e ricorrente convinzione, che qualche volta diventa accusa, di pletorismo dei gradi massimi della gerarchia militare.

Il raffronto con i ruoli civili è molto indicativo e chiarificatore, se è vero in quanto dimostrato, per esempio, che al grado civile corrispondente a generale di brigata la proporzione per i civili è di 1 a 10 mentre per i militari, secondo gli organici, talvolta è anche di 1 a 100. Calcolando anche coloro che sono « a disposizione », avremmo un rapporto di 1 a 60, o, al massimo, di 1 a 50.

Un grave stato di disagio morale e di danno economico, dunque, è diffuso fra gli ufficiali, specie fra i tenenti colonnelli, che dopo tre, quattro, cinque valutazioni da parte delle commissioni esaminatrici, pur essendo stati dichiarati per altrettante volte idonei per l'avanzamento, non vengono ancora promossi al grado di colonnello.

Detto inconveniente in maggior misura si verifica attualmente nell'Aeronautica militare quasi esclusivamente per i piloti.

In tal modo si assiste, in Aeronautica, al fatto che i piloti, cioè coloro che hanno avuto una vita di rischio e di gravi responsabilità per tanti anni, segnano il passo mentre quasi tutti gli ufficiali non piloti di pari anzianità vengono promossi.

L'ingiustizia si evidenzia sia rispetto ai propri colleghi, che hanno avuto la fortuna

di essere valutati qualche anno prima che si determinasse l'inceppamento nella dinamica dell'avanzamento nel loro grado, sia verso gli attuali pari grado degli altri ruoli non piloti.

Invero, la legge sullo stato di avanzamento degli ufficiali dell'Aviazione militare è in parte carente e non rispetta appieno lo spirito del legislatore, il quale si proponeva di far giungere tutti i tenenti colonnelli, che avessero meritato, e cioè ritenuti idonei, almeno sino al grado di colonnello, sia pure mediante la promozione « a disposizione ».

C'è da dire che la stessa disparità di trattamento si è determinata anche in alcune armi dell'Esercito nel senso che, ad esempio, i tenenti colonnelli di fanteria non prescelti, dopo tre valutazioni vengono promossi « a disposizione », mentre quelli di artiglieria, nelle identiche condizioni, non possono essere promossi a causa delle vacanze naturali che si determinano nel loro grado.

È di tutta evidenza che le considerazioni sin qui fatte attengono anche ai benemeriti sottufficiali che, pur essendo iscritti nei quadri di avanzamento e giudicati idonei una o più volte, non sono stati e non verranno promossi per la ben nota limitazione dei quadri.

È per entrare più specificatamente nel merito della relazione, preme sottolineare, onorevoli colleghi, che il disegno di legge n. 1743 prevede la promozione al grado superiore nel giorno antecedente quello della cessazione dal servizio degli ufficiali e sottufficiali che, iscritti nei quadri di avanzamento o giudicati idonei una o più volte, ma non iscritti in quadro, non possono conseguire l'avanzamento perchè prima della data della necessaria vacanza sono raggiunti dai limiti d'età per la cessazione dal servizio o divengono permanentemente inabili al servizio incondizionato, oppure decedono.

Il provvedimento precisa che:

le promozioni di cui sopra vengono disposte in aggiunta a quelle normalmente previste per i vari ruoli di Forza armata e di polizia;

gli ufficiali ed i sottufficiali promossi sono collocati in ausiliaria se raggiunti dai li-

miti di età, applicandosi, però, i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nella riserva o nel congedo assoluto, in riferimento all'idoneità fisica, se divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato.

Il provvedimento prevede, inoltre, gli effetti giuridici dal 1° gennaio 1967, mentre gli effetti economici si fanno decorrere dopo la sua auspicabile entrata in vigore, escludendosi, quindi, ogni corresponsione di assegni arretrati.

Ciò detto, è bene chiarire che il disegno di legge in esame tende a colmare talune evidenti sperequazioni insorgenti dalle vigenti norme di avanzamento e a tutelare la posizione di quegli ufficiali e sottufficiali che, per motivi estranei alla loro volontà, cessano dal servizio prima di poter conseguire la promozione alla quale, in sede di giudizio di avanzamento, erano stati pure riconosciuti idonei.

Si tratta di situazioni particolari e del tutto peculiari al personale militare, che vanno risolte per meglio disciplinare i sistemi di avanzamento.

In effetti, la prevista promozione nel giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio permanente per l'ufficiale o sottufficiale iscritto in quadro di avanzamento o giudicato almeno una volta idoneo (il quale viene raggiunto dai limiti di età prima del conseguimento della promozione o diviene inabile o decede), è intesa a portare un correttivo alla rigidità delle norme di avanzamento, eliminando situazioni di ingiustificato ristagno determinate dalla meccanica dell'avanzamento medesimo, e a portare tutti gli interessati su un piano di parità preservandoli da eventi non ascrivibili alla loro volontà.

Invero, ove si consideri il vigente sistema di avanzamento, occorre tenere presente che gli interessati vengono chiamati annualmente in considerevoli aliquote alla valutazione. Si viene ad operare, così, con rigidi sistemi selettivi e ristretti tassi di promovibilità, quella idonea scelta che corrisponde all'interesse pubblico di far progredire in carriera i migliori elementi.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le norme citate, peraltro, proprio in relazione a tali sistemi selettivi, hanno previsto che per coloro i quali non vengono iscritti in quadro, e quindi non sono prescelti per la promozione al grado superiore, possa ripetersi la valutazione e, se collocati in soprannumero, che gli interessati dopo tre valutazioni vengano transitati nella posizione di « a disposizione », ove conseguono la promozione al grado superiore.

Tale sistema dovrebbe assicurare a tutti la possibilità di essere valutati almeno tre volte e, quindi, collocati in soprannumero con la conseguenza già ipotizzata di essere promossi.

Ma l'ipotesi, di fatto, non si verifica per tutti, perchè i profili teorici di carriera non sono, anzi non possono essere rispettati, in quanto applicati a ruoli con una particolare fisionomia non rispondente a quella teoricamente prevista dalla legge d'avanzamento.

I motivi di questa alterazione vanno ricercati nel fatto che il numero iniziale degli ufficiali ipotizzati dalla legge nei gradi inferiori, come tenenti e capitani, in partenza è enormemente maggiore rispetto a quello previsto a motivo degli eventi susseguitisi durante e dopo il secondo conflitto mondiale e la Resistenza.

Di modo che le previsioni legislative (si pensi ai tanti concorsi speciali per combattenti 1940-43 e 1943-45) non si sono potute rispettare e, fra gli interessati, coloro i quali (per mero fatto anagrafico o per motivi indipendenti dalla loro volontà e sinanche luttuosi), cessano dal servizio permanente prima di completare il ciclo delle previste valutazioni e conseguire, nel servizio effettivo o nell'« a disposizione », la promozione al grado superiore sono posti in condizioni di palese inferiorità rispetto ai pari grado più giovani d'età e che non incorrono negli anzidetti fatti.

In tale considerazione di massima sono i motivi ispiratori dell'atto legislativo che stiamo esaminando.

V'è da aggiungere, poi, che il disegno di legge di che trattasi trova specifici precedenti nella legge 14 novembre 1967, n. 1145, con la quale furono previste analoghe norme per gli ufficiali della Guardia di finanza

nel passaggio dal sistema di avanzamento a vacanze naturali a quello di avanzamento normalizzato.

Tali norme transitorie, valevoli per tre anni, e cioè dal 1967 al 1969, furono successivamente estese per il triennio 1968-70 agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con legge 23 gennaio 1968, n. 92.

Le due citate leggi riguardavano la sola situazione degli ufficiali della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza, idonei all'avanzamento almeno una volta e non promossi perchè colpiti dai limiti di età, evitando che ufficiali meritevoli, per cause al di fuori delle loro capacità professionali fossero esclusi dall'ultima promozione.

Pertanto, il disegno di legge n. 1743 in sostanza non fa che estendere le norme già previste da altre due precedenti leggi, tant'è che le previsioni del disegno di legge in esame hanno la stessa decorrenza giuridica (anno 1967) della citata legge n. 1145, mentre la decorrenza ai fini amministrativi sarà quella della sua entrata in vigore.

Rispetto a quest'ultima legge del 1967 sono state aggiunte le ipotesi concernenti la permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e il decesso.

E a me sembrano giustissime le modifiche. Basti pensare al decesso o alla invalidità, in un incidente di volo, di un pilota militare nell'imminenza della promozione al grado superiore per rilevare l'iniquità delle attuali disposizioni secondo cui agli aventi causa viene liquidato un trattamento pensionistico di minore consistenza di quello del pari grado, che verrà a beneficiare della promozione sia pure nell'« a disposizione ».

E casi del genere non mancano nelle altre Forze armate e in quelle di polizia.

Preme rilevare che destinatari del provvedimento sono gli ufficiali e i sottufficiali di tutte le Forze armate e di polizia.

A questo punto potrebbe sorgere il dubbio di una manchevolezza nei confronti dei militari di truppa delle Forze di polizia.

Così non è, invece, in quanto la non estensione del provvedimento ai militari di truppa delle Forze di polizia è dovuto al fatto

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che gli stessi vengono attualmente promossi al grado di appuntato a ruolo aperto, senza limitazioni, al compimento di un determinato periodo di servizio che è mediamente di diciassette anni.

Alla fine della relazione che mi auguro possa trovare risponidenza, onorevoli colleghi, nel vostro riconosciuto giudizio obiettivo e responsabile dell'interesse pubblico e del diritto dei cittadini di essere riconosciuti nelle loro legittime istanze, desidero sottolineare un aspetto di fondo del disegno di legge in esame: non si tratta di aumentare il numero degli ufficiali superiori o di qualche ufficiale generale, in quanto gli interessati appena promossi vengono immediatamente, se non contemporaneamente, posti in congedo (mi riferisco evidentemente agli ufficiali non inabili o non deceduti).

Sicché il provvedimento ha solo carattere pensionistico con un giustificato beneficio economico.

Detto provvedimento è stato lungamente atteso dalle Forze armate e da quelle di polizia. Si tratta, infatti, di un atto di giustizia, si tratta di un riconoscimento delle giuste aspirazioni di benemeriti ufficiali e sottufficiali.

Per un dovere di informazione devo aggiungere che altri ufficiali, come quelli a disposizione e quelli immessi nel servizio permanente effettivo anteriormente al 25 aprile 1945, o quelli appartenenti a qualche associazione d'Arma hanno richiesto di essere riconosciuti nelle norme previste dal presente disegno di legge. Non entro nel merito e prescindendo dal considerare eventua-

li motivi di giustizia o meno delle richieste anzidette.

Mi sia consentito, però, rivolgere, mi auguro superfluamente, un cortese invito ad eventuali colleghi che volessero presentare emendamenti a considerare la opportunità di non farlo, onde evitare prevedibili motivi di complicazioni e di ritardi nell'iter procedurale di approvazione del provvedimento.

Semmai in un secondo momento, dopo la sua approvazione, si potrebbe eventualmente ipotizzarne l'estensione con nuovi atti legislativi ad altri ufficiali. Affido questa mia ipotesi, in particolare, al Governo.

Onorevoli colleghi, il provvedimento, vivamente auspicato dalle categorie e dalle amministrazioni interessate, ha indubbi e rilevanti riflessi di ordine morale e sociale, poichè tende ad assicurare la possibilità di conseguire una promozione all'atto del congedo e il conseguente trattamento pensionistico ad un limitato numero di ufficiali e di sottufficiali che pur essendo riusciti, dopo una lunga, onerosa e onorata carriera, ad essere compresi nel novero dei promovibili al grado superiore, vedono delusa tale giusta possibilità per l'inflessibile legge dei limiti di età o per fatti dolorosi e luttuosi.

Sotto tale profilo, l'approvazione del disegno di legge in questione costituisce giusto compenso alla sperequazione cui dà luogo la vigente legislazione in materia. Sono convinto, pertanto, conoscendo anche il senso di equità che anima gli onorevoli colleghi, che il Senato della Repubblica non vorrà far mancare il suo richiesto e atteso assenso al presente disegno di legge.

Rosa, *relatore*

PARERE
DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

Roma, 22 giugno 1971

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

Art. 2.

I sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal

giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di età del grado rivestito prima della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'iscrizione in quadro di avanzamento e il giudizio di idoneità sono sostituiti dalla inclusione nelle aliquote di scrutinio seguita dal giudizio favorevole per la promozione.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967, esclusa la corresponsione di arretrati di assegni di quiescenza.

All'onere di lire 145 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede quanto a lire 121 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 24 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il ripetuto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.